



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 12.01.2018



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

RIMANENZE FINALI AL 31.12.2017

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

RIMANENZE FINALI AL 31.12.2017

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Come di consuetudine, inviamo il prospetto per la compilazione dell'elenco delle giacenze di magazzino al 31.12.2017, che Vi invitiamo a riconsegnare allo Studio entro e non oltre venerdì 09.02.2018.

Per la compilazione è obbligatorio indicare, con una croce accanto alla voce corrispondente, anche il criterio di valutazione delle rimanenze adottato. A questo proposito precisiamo che:

- metodo "L.I.F.O." presuppone che la merce venduta sia l'ultima acquistata, in magazzino è presente la merce più vecchia;
- metodo "F.I.F.O." presuppone che la merce venduta sia quella acquistata prima, in magazzino è presente la più recente;
- metodo "Costo medio ponderato" per ogni prodotto si divide il costo complessivo sostenuto nell'anno per la quantità acquistata, e si moltiplica il valore così ottenuto per i pezzi ancora esistenti in magazzino;
- metodo "Ultimo prezzo di acquisto" si assume come valore base della merce presente in magazzino il valore dell'ultima partita acquistata.

La valutazione delle rimanenze deve essere effettuata con riguardo sia ai beni presenti presso l'impresa, magazzini o depositi distaccati, sia presso terzi, ad esempio perché in lavorazione, deposito o visione. Devono, analogamente, essere esclusi i beni di terzi presenti presso i propri stabilimenti.

Vi ricordiamo che la mancata compilazione dell'elenco delle rimanenze finali può comportare, in caso di accesso da parte dell'amministrazione finanziaria, l'accertamento induttivo del reddito, con la determinazione di un reddito presunto che può risultare notevolmente più elevato rispetto a quello indicato nelle scritture contabili.

Precisiamo che le ditte obbligate per legge, ovvero che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, devono riportare l'elenco delle rimanenze sul libro degli inventari relativo all'anno 2017 e farlo sottoscrivere dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Anche per le imprese in contabilità semplificata, costituisce buona norma allegare sempre il prospetto delle rimanenze finali alle stampe dei registri contabili.

La recente variazione normativa che ha interessato le imprese in contabilità semplificata, infatti, non ha abolito per questi contribuenti la necessità di compilare l'inventario di magazzino: tale valore, concorre sempre alla determinazione degli indici di congruità e coerenza degli studi di settore (oggetto di recente proroga anche per l'anno 2017) e dei nuovi indici di affidabilità che dovrebbero entrare progressivamente in funzione a partire da quest'anno.

Consigliamo, quindi, di prestare sempre la massima cura nella compilazione, in quanto, nel caso di incongruenze di valori tra un anno e l'altro, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe utilizzare tali dati per la selezione di contribuenti sui quali effettuare dei controlli fiscali mirati.

